

XVI LEGISLATURA

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 30 LUGLIO 2008

35^a Seduta (pomeridiana)

**EMENDAMENTI APPROVATI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE N° 949
SEDUTA POMERIDIANA DEL 30 LUGLIO 2008**

20.1000

IL RELATORE

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e lavorato legalmente con un reddito almeno pari all'importo dell'assegno sociale».

21.1000

IL RELATORE

All'articolo 21, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-ter, è sostituito dal seguente:

«1-ter. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 4-bis. - (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). – Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni";

b) i commi 1-bis, 1-quater e 3-bis sono soppressi».

60.1000 (Testo 2)

Il Governo

All'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «fino alla riforma della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al prossimo esercizio finanziario»;

b) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: «Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero» sono introdotte le seguenti: «di cui al comma 3»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziata dalle medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro competente.»;

3) il terzo periodo è soppresso;

4) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il Parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978».